Conto corrente con la Posta

Anno 78° — Numero 21

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 27 gennaio 1937 - Anno XV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 — 50-033 — 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Corso Umberto I (angolo Piazza S. Marcello) e Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina dell'on. prof. Alberto De Stefani a Ministro di Stato.

Sua Maestà il Re Imperatore, con decreto del 5 gennaio 1937-XV, registrato alla Corte dei conti il 15 stesso mese, ha nominato, su proposta del Capo del Governo, Ministro di Stato il prof. Alberto De Stefani.

(241)

Nomina del Principe don Giovanni Torlonia a Ministro di Stato.

Sua Maestà il Re Imperatore, con decreto del 6 gennaio 1937-XV, registrato alla Corte dei conti il 15 stesso mese, ha nominato, su proposta del Capo del Governo, Ministro di Stato il Principe don Giovanni Torlonia, senatore del Regno.

(242)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 19 dicembre 1936-XV, n. 2306.

Autorizzazione ad emettere speciali polizze di assicurazione sulla vita collegate al Prestito redimibile 5 % 1937-XV.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, relativo alla emissione di un Prestito redimibile 5 % ed all'applicazione di una imposta straordinaria sulla proprietà immobiliare per il servizio del prestito medesimo;

Visto il R. decreto 10 novembre 1936, n. 1933, recante norme complementari integrative e regolamentari per l'attuazione del Regio decreto-legge predetto;

Ritenuta l'urgente necessità, per agevolare le sottoscrizioni al prestito, di autorizzarne il collegamento con una speciale forma assicurativa mista, dando all'Istituto nazionale delle assicurazioni ed alle imprese autorizzate ad esercitare l'assicurazione sulla durata della vita umana le facoltà all'uopo necessarie;

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive sue modificazioni ed aggiunte;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per le corporazioni e con quello per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni e le imprese autorizzate ad esercitare l'assicurazione sulla vita hanno facoltà di versare le quote di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, previsto dal R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, in luogo di coloro che vi sono tenuti a norma degli articoli 4 e 5 del decreto stesso, previa stipulazione con i medesimi di una speciale assicurazione sulla vita a forma mista per un capitale pari alla quota dovuta, in modo che la polizza relativa, mediante il pagamento di premi annuali, frazionabili anche in rate bimestrali, garantisca la consegna all'assicurato se in vita alla scadenza del contratto, oppure agli aventi diritto in caso di sua premorienza, dei titoli del Prestito per il capitale assicurato.

Art. 2.

Per tale forma di assicurazione il Ministero delle corporazioni darà alle imprese assicuratrici private, che ne facciano richiesta, la prescritta autorizzazione ed approverà per tutti gli enti assicuratori le tariffe e le condizioni particolari di polizza, anche per quanto riguarda l'eventuale rescissione in caso di inadempienza.

Art. 3.

Per essere ammessi alle operazioni previste nel precedente articolo 1, gli interessati presentano all'Istituto od all'impresa assicuratrice domanda corredata dal certificato dell'Ufficio delle imposte dirette di cui al terzo comma dell'articolo 15 del R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743.

Stipulata la polizza, l'ente assicuratore dà notizia all'esattore che ha in carico la quota e resta impegnato a versargli le rate contro ritiro delle quietanze e dei titoli definitivi, giusta gli articoli 15, 4° comma, e 20, 2° comma, del Regio decreto-legge predetto.

I titoli provenienti dalle sottoscrizioni dovranno dall'ente assicuratore essere conservati sino alla estinzione degli obblighi verso i singoli assicurati.

L'impegno assunto dall'ente assicuratore con la stipulazione della polizza non può essere soggetto a condizioni. Avvenuto il pagamento delle quote di sottoscrizione da parte dall'ente assicuratore, l'obbligato resta liberato e sugli immobili cui le quote di sottoscrizione si riferiscono cessa il privilegio speciale di cui all'art. 17 del R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743.

Art. 4.

La libertà degli immobili per effetto della stipulazione della polizza può essere provata anche col certificato da rilasciarsi dalla Sezione di Regia tesoreria provinciale ai sensi dell'art. 55, secondo comma, del R. decreto 10 novembre 1936, n. 1933.

A tale effetto l'ente assicuratore, quando esegue il versamento di ciascuna rata, dovrà richiedere che nella quietanza rilasciata dall'esattore sia fatto risultare che il pagamento è effettuato da esso ente in base a polizza stipulata coll'obbligato ai sensi del presente decreto e per il ritiro dei titoli potrà valersi della facoltà consentita dall'art. 51 del R. decreto 10 novembre 1936, n. 1933.

Art. 5.

I premi dovuti dai sottoscrittori in corrispondenza delle polizze stipulate a norma del presente decreto sono riscossi con le forme e con la procedura privilegiata delle imposte, mediante ruoli formati dall'ente assicuratore, resi esecutivi dall'intendente di finanza e dati in carico agli esattori delle imposte senza l'obbligo del non riscosso come riscosso.

Per la riscossione di tali ruoli spettano agli esattori a carico degli enti assicuratori gli aggi nella misura dei tre quarti di quelli risultanti dai contratti di appalto in corso, e, in caso di esecuzione, a carico degli assicurati, i normali compensi per gli atti esecutivi. Le indennità di mora per il ritardo nel pagamento dei premi, da applicarsi nella misura del 3 %, vanno a favore dell'ente assicuratore.

Nel caso di ritardo da parte degli esattori nel versamento dei premi riscossi, si applica il disposto dell'art. 39 del Regio decreto 10 novembre 1936, n. 1933.

Art. 6.

Per i contratti di assicurazione sulla vita stipulati dalle imprese assicuratrici private a norma del presente decreto, non è applicabile l'obbligo delle cessioni legali di cui al R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473.

Art. 7.

Per i contratti di assicurazione di cui al presente decreto le tasse di assicurazione dovute a norma della legge 30 dicembre 1923, n. 3281, sono ridotte alla metà.

Art. 8.

Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per le corporazioni e per la grazia e giustizia, saranno emanate le norme di attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1936 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — LANTINI — SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 381, *foglio* 105. — MANCINI.

REGIO DECRETO 27 ottobre 1936-XIV, n. 2307.

Autorizzazione alla libera Università di Ferrara ad istituire una Facoltà di medicina e chirurgia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;
Veduta la legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1100;
Ritenuta l'opportunità di consentire la istituzione presso la libera Università di Ferrara di una Facoltà di medicina e chirurgia;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

La libera Università di Ferrara è autorizzata a istituire una Facoltà di medicina e chirurgia, il cui funzionamento potrà essere, in un primo periodo, limitato ai primi due bienni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

DE VECCHI DI VAL CISMON — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 381, *foglio* 91. — MANCINI.

REGIO DECRETO 17 dicembre 1936-XV, n. 2308.

Modificazioni allo statuto del Regio istituto d'arte di Massa, approvato con R. decreto 9 dicembre 1928-VII, n. 3061.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Veduto il R. decreto 9 dicembre 1928-VII, n. 3061, che riconosce il Regio istituto d'arte di Massa e ne approva il relativo statuto;
Considerata la necessità di meglio adeguare alle mutate esigenze dell'insegnamento artistico lo statuto approvato col suddetto Regio decreto;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 2 dello statuto annesso al citato R. decreto 9 dicembre 1928-VII, n. 3061, è così modificato:
« Il Regio istituto d'arte di Massa comprende le seguenti sezioni:
1) del marmo e della pietra;
2) delle arti edili ».

Art. 2.

L'art. 4 dello statuto in parola è così modificato:
« La Sezione per arti edili comprende il corso inferiore della durata di tre anni e il corso superiore della durata di tre anni.
« Chi supera gli esami di licenza del corso inferiore consegue il titolo di artiere edile.
« Chi supera gli esami di licenza del corso superiore consegue il titolo di capo d'arte edile ».

Art. 3.

Nella tabella n. 1 annessa al citato R. decreto 9 dicembre 1928-VII, n. 3061, il posto di professore non stabile di aritmetica, geometria, scienze naturali, tecnologia, viene sostituito con il posto di professore stabile di aritmetica, geometria, scienze naturali, tecnologia, nozioni di topografia e meccanica (gradi 10° - 9° - 8° - 7°, gruppo *A*).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 dicembre 1936 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 381, *foglio* 93. — MANCINI.

REGIO DECRETO 19 dicembre 1936-XV, n. 2309.

Autorizzazione al comune di Varese ad applicare le imposte di consumo con la tariffa della classe D.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti gli articoli 27 e 28 del testo unico per la finanza locale, approvato con Nostro decreto 14 settembre 1931, numero 1175;
Vista la domanda avanzata dal comune di Varese per avvalersi delle disposizioni di cui ai predetti articoli;
Udito il parere della Commissione centrale per la finanza locale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il comune di Varese è autorizzato ad applicare, fino al 31 dicembre 1943, le imposte di consumo con le aliquote stabilite per la classe *D*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1936 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 381, foglio 94. — MANCINI.

REGIO DECRETO 28 dicembre 1936-XV, n. 2310.
Istituzione di un Regio consolato in Dairen.

N. 2310. R. decreto 28 dicembre 1936, col quale, sulla proposta dei Ministro per gli affari esteri, viene istituito in Dairen un Regio consolato, con giurisdizione sul « Kwantung Leased territory ».

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 21 dicembre 1936-XV, n. 2311.
Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto delle Suore Missionarie del Sacro Cuore di Gesù, con Casa generalizia in Roma.

N 2311. R. decreto 21 dicembre 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Istituto delle Suore Missionarie del Sacro Cuore di Gesù, con Casa generalizia in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 29 ottobre 1936-XV, n. 2312.
Dichiarazione formale dei fini della Venerabile Congregazione dell'Ordine Reale e Militare di Maria Santissima della Mercede, con sede in Palermo.

N. 2312. R. decreto 29 ottobre 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo esclusivo di culto nei riguardi della Confraternita detta Venerabile Congregazione dell'Ordine Reale e Militare di Maria Santissima della Mercede, con sede in Palermo.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1937 - Anno XV

LEGGE 4 gennaio 1937-XV, n. 10.
Conversione in legge del R. decreto-legge 30 marzo 1936-XIV, n. 956, concernente l'espropriazione per pubblica utilità di beni siti nelle Isole Brioni (Pola).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 30 marzo 1936-XIV, n. 956, concernente l'espropriazione per pubblica utilità di beni siti nelle Isole Brioni (Pola).

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — ALFIERI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 4 gennaio 1937-XV, n. 11.
Conversione in legge del R. decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1665, concernente la demanializzazione dei beni costituenti il compendio dell'Azienda termale di Castrocaro, in comune di Castrocaro e Terra del Sole (Forlì).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1665, concernente la demanializzazione dei beni costituenti il compendio dell'Azienda termale di Castrocaro, in comune di Castrocaro e Terra del Sole (Forlì).

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 4 gennaio 1937-XV, n. 12.
Conversione in legge del R. decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1470, concernente disposizioni in materia di pensioni di guerra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1470, concernente disposizioni in materia di pensioni di guerra.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 16 gennaio 1937-XV, n. 13.

Varianti al testo unico delle disposizioni legislative sulla costituzione in ente autonomo della Società cooperativa « Unione Militare ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il testo unico delle disposizioni legislative sulla costituzione della Società cooperativa « Unione Militare » in ente autonomo avente personalità giuridica propria, approvato con R. decreto 22 gennaio 1928-VI, n. 166;

Visto il R. decreto-legge 13 maggio 1935-XIII, n. 822, che modifica il testo unico predetto;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di portare aggiornamenti al testo unico predetto;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia, per le finanze e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nel testo unico delle disposizioni legislative sulla costituzione della Società cooperativa « Unione Militare » in ente autonomo avente personalità giuridica propria, approvato con R. decreto 22 gennaio 1928-VI, n. 166, modificato dal R. decreto-legge 13 maggio 1935-XIII, n. 822, sono apportate le modificazioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

Nell'art. 10, secondo comma, alle parole: « il presidente » sono sostituite le seguenti: « la presidenza ».

Art. 3.

L'art. 12 è sostituito dal seguente:

« L' « Unione Militare » è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto del presidente, del vice presidente e di sette consiglieri, designati secondo quanto è detto nei seguenti articoli 13 e 14. I membri del Consiglio di amministrazione sono nominati con decreto Reale promosso dal Ministro per la guerra, di concerto col Ministro per le corporazioni.

« I membri del Consiglio di amministrazione durano in carica per un anno dalla loro nomina e possono essere confermati di anno in anno dal Ministro per la guerra ».

Art. 4.

L'art. 13 è sostituito dal seguente:

« I consiglieri sono designati:

due dal Ministro per la guerra;

uno dal Ministro per le finanze;

uno dal Ministro per la marina;

uno dal Ministro per l'aeronautica;

uno dal Ministro per le corporazioni;

uno dal Comando generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale ».

Art. 5.

L'art. 14 è sostituito dal seguente:

« Il presidente e il vice presidente devono essere scelti dal Ministro per la guerra fra gli ufficiali generali o superiori, o di grado corrispondente, delle Forze armate dello Stato.

« I consiglieri designati dai Ministri per la guerra, per la marina, per l'aeronautica e per le finanze devono essere scelti fra gli ufficiali superiori o inferiori delle rispettive Forze armate, in servizio permanente o in congedo provenienti dal servizio permanente.

« Il consigliere designato dal Ministro per le corporazioni deve essere scelto tra i funzionari civili, da esso dipendenti, che rivestano anche il grado di ufficiale in congedo di una delle Forze armate.

« Il consigliere designato dal Comando generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale deve essere scelto tra gli ufficiali superiori o inferiori in servizio permanente della Milizia stessa, che rivestano anche il grado di ufficiale in congedo di una delle altre Forze armate.

« Le cariche di presidente, vice presidente e consigliere vengono conferite a titolo gratuito ».

Art. 6.

Nell'art. 15, quarto comma, alle parole: « del presidente » sono sostituite le seguenti: « della presidenza ».

Disposizioni transitorie e finali.

Art. 7.

Il presidente e i consiglieri di amministrazione in carica decadono dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 8.

Con decreto Reale da emanarsi su proposta del Ministro per la guerra, di concerto con quelli per la marina, per l'aeronautica, per la grazia e giustizia, per le finanze e per le corporazioni, sarà provveduto alla modificazione del regolamento generale pel funzionamento dell'« Unione Militare » approvato con R. decreto 10 febbraio 1927-V, numero 414, e modificato con R. decreto 11 giugno 1935-XIII, n. 1066.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *gennaio* 1937 - *Anno XV*
Atti del Governo, registro 381, *foglio* 119. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 1° gennaio 1937-XV.

Ordinanza di sanità marittima concernente l'elenco delle località le cui provenienze sono sottoposte alle misure sanitarie contro il colera, la peste, il tifo esentematico e il vaiuolo.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Ritenuta l'opportunità di rivedere l'elenco delle località, le cui provenienze sono sottoposte alle misure sanitarie contro la peste, il colera, il tifo esentematico e il vaiuolo;

Vedute le ordinanze di sanità marittima emanate in materia dal 1° gennaio al 31 dicembre 1936;

Veduta la Convenzione sanitaria internazionale, firmata a Parigi il 21 giugno 1926, alla quale è stata data piena ed intera esecuzione nel Regno e nelle Colonie con R. decreto 16 agosto 1929, n. 1680;

Veduta l'ordinanza di sanità marittima n. 1 del 12 gennaio 1930;

Decreta:

Sono sottoposte alle misure prescritte dall'ordinanza di sanità marittima n. 1 del 12 gennaio 1930:

A) Nei riguardi della peste, le provenienze:

a) per l'Africa:

1) da tutti i porti del Madagascar;

2) da tutti i porti del Kenia;

b) per l'America:

3) da tutti i porti del Perù;

4) da Guayaquil (Equatore);

c) per l'Asia:

5) da tutti i porti dell'isola di Ceylon;

6) da tutti i porti dell'India inglese compresi fra Moulmein e Karaki;

7) da tutti i porti dell'isola di Giava;

d) per l'Europa:

8) dai porti dell'isola di Malta;

9) dai porti dell'isola di San Miguel (Azzorre);

e) per l'Oceania:

10) da tutti i porti delle isole Haway.

B) Nei riguardi del colera, le provenienze:

a) per l'Asia:

11) da Chandernagor, Karikal, Mahè e Pondichery (Indie francesi);

12) da tutti i porti della Birmania, del Bengala e delle presidenze di Madras e Bombay (Indie inglesi);

13) da tutti i porti dell'Indocina francese;

14) da tutti i porti del Siam.

C) Nei riguardi del vaiuolo:

15) da tutti i porti dell'India inglese compresi fra Karaki e Moulmein.

La presente ordinanza sostituisce la ordinanza di sanità marittima n. 1 del 1° gennaio 1936, ed annulla le altre ordinanze.

I prefetti delle Provincie marittime del Regno e le Capitanerie ed Uffici di porto del Regno sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° gennaio 1937 - Anno XV

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(243)

DECRETI PREFETTIZI CONCERNENTI RESTITUZIONE O RIDUZIONE DI COGNOMI NELLA FORMA ITALIANA

Articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, e relative istruzioni approvate con decreto Ministeriale 5 agosto 1926.

Num. d'ord. redaz.	Data del decreto	Numero del decreto	Prefettura	Cognome precedente e paternità dell'interessato	Data e luogo di nascita	Nuovo cognome	Familiari a cui è esteso il cognome
5396	17- 5-1934	11419/4664 -29 V	Trieste	Stepancic Ludmila di Giuseppe	18-5-1910 - Goriano	Stefani	—
5397	Id.	11419/4663 -29 V	Id.	Stepancic Francesco di Antonio	2-10-1904 - Pinguente	Stefani	Grisancich Veronica di Andrea, moglie; Silnano, Luciana, figli
5398	Id.	11419/4669 -29 V	Id.	Stepancic ved. Antonia fu Antonio, nata Sau	8-7-1869 - Valmorasa	Stefani	Giovanni fu Biagio, figlio.
5399	Id.	11419/4661 -29 V	Id.	Stepancic Antonio di Antonio	14-8-1899 - Pregara	Stefani	Marchesich Antonia di Antonio, moglie; Antonio, Natale, Regina, figli.
5400	Id.	11419/4660 -29 V	Id.	Stepancic Ervino di Angelo	28-3-1910 - Trieste	Stefani	Znidarsic Eugenia di Antonio, moglie; Silvano, figlio.
5401	Id.	11419/4659 -29 V	Id.	Stepancic Matteo fu Giorgio	23-1-1876 - Pinguente	Stefani	Ierman Caterina di Matteo, moglie; Giovanni, Pierina, figli.
5402	Id.	11419/4658 -29 V	Id.	Stefancic Stefania di Giovanni	26-12-1914 - Muggia	Stefani	—
5403	Id.	11419/4657 -29 V	Id.	Stefancic Natalia di Giovanni	7-10-1907 - Villa Decani	Stefani	—
5404	Id.	11419/4656 -29 V	Id.	Stefancic Maria fu Francesco	22-9-1904 - Postumia	Stefani	—
5405	Id.	11419/4655 -29 V	Id.	Stefancic Noè Rodolfo fu Martino	8-6-1899 - Trieste	Stefani	Tenze Albina di Giacomo, moglie; Maria, figlia.
5406	Id.	11419/4654 -29 V	Id.	Stefancic Giuseppe fu Giovanni	13-5-1904 - Trieste	Stefani	—
5407	Id.	11410/4653 -29 V	Id.	Stefancic Giovanni fu Matteo	7-7-1887 - Trieste	Stefani	Kosuta Giovanna di Cristiano, moglie; Angelo, Giovanni, Ladislao, Francesco, Albino, Felice figli.
5408	Id.	11419/4652 -29 V	Id.	Stefancic Giacomo fu Matteo	21-7-1883 - Trieste	Stefani	Kosuta Lucia di Giuseppe, moglie; Alberto, Cvetko, Edoarda, figli.
5409	Id.	11419/4651 -29 V	Id.	Stefanich ved. Anna fu Antonio, nata Kojnc	26-7-1883 - Iamiano	Stefani	Romano, Bruno fu Antonio, figli.
5410	Id.	11419/4650 -29 V	Id.	Stefanic Michele fu Giuseppe	16-9-1877 - Castel Iabbanizza	Stefani	Potocco Bortola di Giovanni, moglie; Leucadia, Guglielma, Paolo, figli.
5411	Id.	11419/4465 -29 V	Id.	Stefanek Giuseppe fu Antonio	3-3-1898 - Trieste	Stefani	Rebulla Amalia di Giuseppe, moglie; Laura, figlia.
5412	Id.	11419/4666 -29 V	Id.	Stepanzig ved. Olga di Francesco, nata Gombac	2-7-1887 - Trieste	Stefani e Gomba	Nerina fu Adolfo, figlia.
5413	14- 5-1934	11419/11760	Id.	Cesnik Giuseppe fu Francesco	11-3-1903 - Trieste	Cosini	—

Num. d'ord. redaz.	Data del decreto	Numero del decreto	Prefettura	Cognome precedente e paternità dell'interessato	Data e luogo di nascita	Nuovo cognome	Familiari a cui è esteso il cognome
5414	14-5-1934	11419/11746	Trieste	Cociancich Giuseppina fu Giovanni ved. Gullich	23-2-1873 - Trieste	Canciani e Gullini	—
5415	Id.	11419/11751	Id.	Gulic Vittorio di Michele	25-11-1905 - Trieste	Gullini	—
5416	Id.	11419/11748	Id.	Ierizh Giuseppe fu Giuseppe	25-2-1913 - Trieste	Ierini	—
5417	Id.	11419/11752	Id.	Kobau Giovanni fu Giovanni	21-3-1911 - Trieste	Cobalti	Vatta Graziella di Francesco, moglie; Alceo, figlio.
5418	Id.	11449/10919	Id.	Milost Filippo de'Mildenkaus di Silvio	11-2-1909 - Gorizia	Milo di Villagrazia	—
5419	Id.	11419/11875	Id.	Cerkvenik Carlo fu Carlo	18-4-1895 - Trieste	Cerqueni	Quintavalle Angela di Angelo, moglie; Aristea, Fulvia, Esmeralda, figlie.
5420	Id.	11419/11884	Id.	Gec Teresa fu Luca in Levi-Morterra	3-2-1885 - Trieste	Ghezzo	—
5421	Id.	11419/11873	Id.	Gombac Natalia di Antonio	5-11-1912 - Trieste	Gombelli	—
5422	Id.	11419/11874	Id.	Iellen Angelo fu Francesco	7-4-1893 - Gorizia	Illeni	Glessig Tera fu Giuseppe, moglie.
5423	Id.	11419/11881	Id.	Kermol Giuseppe fu Giuseppe	26-11-1887 - Trieste	Carmeli	Lucasich Vanda di Carolina, moglie.
5424	Id.	11419/11883	Id.	Krischiak Giovanni fu Antonia	4-3-1893 - Trieste	Cresciani	Pugliese Anna fu Bartolomeo, moglie.
5425	Id.	11419/8190	Id.	Uhr Elena fu Giovanni vedova Hrescak	23-11-1878 - Castelnuovo d'Istria	Ursi e Cresciani	Ferdinando, Mario, Maria fu Giovanni, figli.
5426	Id.	11419/11877	Id.	Repich Alberto di Romano	3-9-1910 - Trieste	Repini	—
5427	Id.	11419/11879	Id.	Repich Gigliola di Romano	16-6-1912 - Trieste	Repini	—
5428	Id.	11419/11878	Id.	Repich Nerina di Romano	24-8-1905 - Trieste	Repini	—
5429	Id.	11419/11876	Id.	Repich Romano fu Edoardo	30-10-1876 - Trieste	Repini	Gallina Ermenegilda fu Giovanni, moglie.
5430	Id.	11419/10657	Id.	Radicic Domenica fu Matteo vedova Popovich	18-3-1860 - S. Pietro della Brazza	Radici e Del Prete	—
5431	Id.	11419/7282	Id.	Cobal Francesco fu Giacomo	12-11-1903 - Muggia	Cobalti	—
5432	Id.	11419/11880	Id.	Repich Bruna di Romano	16-7-1899 - Trieste	Repini	—
5433	Id.	11419/11744	Id.	Sbona Carla fu Giovanni vedova Tecilazich	29-4-1865 - Trieste	Telazzi	—
5434	Id.	11419/11747	Id.	Stocovaz Giovanni fu Pietro	26-6-1893 - Portole	Stocchi	Marini Gisella di Pietro, moglie; Zita, Aldo, Nella, Claudio, figli.
5435	Id.	11419/11745	Id.	Tomsich Wilma di Rodolfo in Vidulich	8-3-1913 - Trieste	Tomasi	—
5436	Id.	11419/11745	Id.	Tomsich Rodolfo di Antonio	27-5-1883 - Trieste	Tomasi	Luzzi Virginia fu Francesco moglie.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze in data 25 gennaio 1937-XV, ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2165, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 dicembre 1936-XV, n. 302, concernente proroga delle agevolazioni tributarie per l'acquisto di immobili da parte di Istituti di credito.

(244)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze in data 25 gennaio 1937-XV, ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2166, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 dicembre 1936-XV, n. 302, concernente aumento della tassa di concessione governativa sui decreti di conferimento della cittadinanza italiana a stranieri.

(245)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze in data 25 gennaio 1937-XV ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2167, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 dicembre 1936-XV, n. 302, concernente proroga delle agevolazioni tributarie per l'acquisto di fondi rustici gravati da ipoteca.

(246)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 18

Media dei cambi e dei titoli

del 23 gennaio 1937-XV.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	93,18
Francia (Franco)	88,60
Svizzera (Franco)	435,25
Argentina (Peso carta)	5,76
Austria (Shilling)	3,5555
Belgio (Belga)	3,20
Cecoslovacchia (Corona)	66,32
Danimarca (Corona)	4,16
Germania (Reichsmark)	7,6336
Jugoslavia (Dinaro)	43,70
Norvegia (Corona)	4,6825
Olanda (Fiorino)	10,405
Polonia (Zloty)	359,35
Svezia (Corona)	4,8045
Turchia (Lira turca)	15,098
Ungheria (Pengo) (Prezzo di Clearing)	5,6264
Grecia (Dracma) (Prezzo di Clearing)	16,92
Rendita 3,50 % (1906)	72,375
Id. 3,50 % (1902)	70,30
Id. 3,00 % (Lordo)	55,775
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	71,25
Rendita 5 % (1935)	91,25
Obbligazioni Venezie 3,50 %	88,475
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	101,375
Id. id. 5 % - Id. 1941	101,35
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	90,825
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	90,775
Id. id. 5 % - Id. 1944	97,25

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' PUBBLICA

Bollettino bimensile del bestiame n. 21 dal 1° al 15 novembre 1936 - Anno XV

Carbonchio ematico

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Alessandria	Giarole	B	—	1
Avellino	Calitri	O	—	1
Bari	Turi	O	—	1
Brescia	Delle	B	—	1
Id.	Poncarale Flero	B	—	1
Cagliari	Gesturi	B	—	1
Id.	Iglesias	S	—	1
Campobasso	Pietracatella	B	—	1
Id.	Venafro	B	—	1
Cosenza	Paola	B	2	—
Id.	Rossano	B	—	1
Id.	S. Marco Argentano	B	—	1
Cuneo	Canale	B	—	1
Id.	Caraglio	B	—	1
Id.	Cervasca	B	—	1
Frosinone	Arce	B	—	1
Grosseto	Seggiano	B	—	1
Gorizia	Aidussina	B	1	—
Id.	Plezzo	B	—	1
Mantova	Bagnolo S. Vito	B	—	1
Matera	Banzi	B	—	1
Id.	Stigliano	B	—	1
Pistoia	Buggiano	B	—	1
Reggio Calabria	Aprico	Cap	—	3
Id.	Id.	O	—	2
Salerno	Oliveto Citra	B	—	1
Id.	Sassano	B	—	1
Terni	Narni	B	—	1
Id.	Terni	B	—	1
Torino	Buriasco	B	—	1
			3	31

Carbonchio sintomatico

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Brescia	Montichiari	B	—	1
Como	Erba	B	—	1
Cosenza	Corigliano Calabro	B	5	—
Id.	San Demetrio Corone	B	4	—
Trento	Pieve Tesino	B	1	—
			10	2

Afta epizootica

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Arezzo	Subbiano	O	1	—
Bergamo	Costa Volpino	B	—	1
Id.	Urgnano	B	1	—
Bologna	Imola	B	4	—
Bolzano	Silandro	B	—	1
Brescia	Chiari	B	1	—
Id.	Pedergnaga Ariano	B	—	1
Id.	Travagliato	B	—	1
Campobasso	Agnone	B	8	—
Id.	Belmonte del Sannio	B	7	—
Id.	Capracotta	B	17	7
Campobasso	Ciorlano	B	8	—
Id.	Carovilli	B	8	—
Id.	Filignano	B	11	—
Id.	Fontegreca	B	6	—
Id.	Prata Sannita	B	29	—
Id.	Pratella	BOS	18	—
Id.	Rionero Sannitico	B	4	—
Id.	Ripabottoni	B	—	3
Id.	Roccasicura	B	1	—
Id.	Sant'Elia a Pianisi	B	2	—
Id.	San Pietro Avellana	B	1	5
Id.	Vastogirardi	B	1	—
Chieti	Atessa	B	1	—
Id.	Castiglione Mess. Mar.	B	1	—
Id.	Fresagrandinaria	B	2	—
Id.	Gamberale	B	1	—
Id.	Guardiagrele	B	2	—
Id.	Pizzoferrato	B	1	—
Id.	Roccaspinalveti	B	2	—
Id.	Roio del Sangro	S	1	—
Id.	Rosello	B	1	—
Id.	S. Martino sulla Mar.	B	1	—
Id.	Vacri	B	1	—
Como	Seprio	B	1	—
Cremona	Casalbuttano	B	1	—
Id.	Grontardo	B	—	1
Firenze	Barberino Mugello	B	1	—
Id.	Scarperia	B	1	—
Id.	Vaglia	B	1	—
Frosinone	Acquafondata	B	16	3
Novara	Galliate	B	—	1
Pavia	Villanterio	B	—	1
Ravenna	Alfonsine	B	1	—
Roma	Camerata Nuova	B	2	—
Id.	Cervara di Roma	B	1	—
Id.	Marano Equo	B	1	—
Id.	Nettuno	B	1	—
Id.	Governatorato	B	3	4
Salerno	Battipaglia	B Bf	3	—
Id.	Campagna	B	2	—
Id.	Eboli	B Bf	1	2
Terni	Baschi	B	1	—
Id.	Fabro	B	1	—
Id.	Ficulle	B	1	—
Id.	Monteleone d'Orvieto	B	1	—
Id.	Otricoli	B	1	—
Id	Parrano	B	1	—
Torino	Fenestrelle	B	5	—
Id.	Mattie	B	1	—
Id.	Perosa Argentina	B	1	—
Trento	Ossana	B	—	2
Id.	Peio	B	14	3
			205	36

Malrossino dei suini

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Campobasso	Montefalcone del San.	S	—	1
Id.	S. Felice del Littorio	S	—	1
Chieti	Miglianico	S	—	1
Cosenza	Amantea	S	1	—
Id.	Bisignano	S	1	—
Id.	Cleto	S	—	1
Gorizia	Gorizia	S	—	1
Macerata	Macerata	S	1	1
Padova	Carceri	S	—	1
Id.	Carmignano Brenta	S	1	—
Id.	Casale di Scodesia	S	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Segue: Malrossino dei suini			
Padova	Cervarese S. Croce	S	—	3
Id.	Este	S	1	—
Id.	Megliadino S. Vitale	S	1	—
Id.	Rovolon	S	—	1
Id.	Teolo	S	3	—
Parma	Noceto	S	2	—
Pola	Pola	S	—	1
Ravenna	Cervia	S	1	—
Id.	Ravenna	S	—	2
Salerno	Romagnano al Monte	S	—	1
Trento	Egna	S	—	1
Id.	Levico	S	—	1
Id.	Trento	S	—	1
Udine	Codroipo	S	1	2
Id.	Dignano	S	—	1
Id.	S. Maria la Longa	S	2	—
Id.	Tolmezzo	S	—	1
Id.	Udine	S	—	1
Vicenza	Isola Vicentina	S	—	1
Id.	Longare	S	—	1
Id.	Torri di Quartesolo	S	—	1
			16	26
	Peste e setticemia dei suini.			
Ancona	Iesi	S	—	1
Id.	Montecarotto	S	—	2
Id.	Numana	S	—	1
Id.	Iesi	S	—	1
Arezzo	Arezzo	S	20	1
Id.	Bucine	S	2	—
Id.	Cortona	S	8	—
Id.	Foiano Chiana	S	2	—
Id.	Lucignano	S	—	2
Id.	Montevarchi	S	2	—
Bologna	Molinella	S	2	2
Brescia	Chiari	S	—	1
Catanzaro	Borgia	S	—	1
Id.	Santa Severina	S	—	3
Ferrara	Portomaggiore	S	—	1
Id.	Vigarano	S	—	1
Forlì	Bertinoro	S	—	1
Frosinone	S. Giovanni Incarico	S	—	1
Gorizia	Vipacco	S	—	1
Mantova	Borgofranco	S	—	1
Id.	Redondesco	S	1	1
Id.	Roncoferrato	S	1	—
Matera	Pomarico	S	3	—
Id.	Rotondella	S	4	—
Id.	San Marco Forte	S	—	1
Id.	Stigliano	S	—	2
Padova	Carmign. di Brenta	S	—	1
Parma	S. Lazzaro Parmense	S	—	1
Id.	Traversetolo	S	1	—
Pesaro	Pergola	S	—	2
Id.	S. Lorenzo in Campo	S	—	5
Ravenna	Ravenna	S	—	1
Reggio di Calabria	Reggio di Calabria	S	4	8
Roma	Roccapriora	S	—	3
Rovigo	Rovigo Bergantino	S	1	—
Siena	Montepulciano	S	5	—
Id.	Poggibonsi	S	5	1
Id.	Radda in Chianti	S	1	—
Id.	Sinalunga	S	2	—
Terni	Fabro	S	1	—
Treviso	Casier	S	—	1
Venezia	Annone Veneto	S	1	—
	Segue: Peste e setticemia dei suini.			
Venezia	Pramaggiore	S	—	1
Vicenza	Torri di Quartesolo	S	—	2
Zara	Zara	S	—	1
			66	53
	Morva.			
Alessandria	Acqui	E	2	—
Genova	Genova	E	1	—
			3	—
	Farcino criptococcico.			
Agrigento	Raffadali	E	3	—
Avellino	Mercogliano	E	—	1
Id.	Pratola	E	—	1
Bari	Andria	E	2	1
Id.	Bisceglie	E	—	1
Catania	Caltagirone	E	2	—
Firenze	Firenze	E	1	—
Imperia	Ventimiglia	E	1	—
Reggio Calabria	Reggio Calabria	E	1	—
Salerno	Angri	E	1	—
Id.	Battipaglia	E	1	—
Id.	Capaccio	E	1	—
Id.	Cava dei Tirreni	E	—	2
Id.	Montecorv. Rovella	E	—	1
Id.	Nocera Inferiore	E	1	1
Id.	S. Marzano sul Sarno	E	2	—
Id.	S. Valentino Torio	E	1	—
Id.	Serre	E	1	—
Id.	Sicignano degli Alb.	E	1	—
Id.	Vietri sul Mare	E	1	—
Trapani	Alcamo	E	4	6
Id.	Castellammare del G.	E	13	—
Id.	Marsala	E	1	—
Id.	Partanna	E	1	—
Id.	Salaparuta	E	1	—
			40	14
	Rabbia.			
Ancona	Ancona	Can	—	4
Id.	Fabriano	Can	—	2
Id.	Iesi	Can	—	2
Id.	Monte S. Vito	Can	—	1
Id.	Numana	Can	—	1
			—	10
	Rogna.			
Ancona	Fabriano	O	—	3
Campobasso	Baranello	E	4	—
Id.	Guglionesi	O	2	—
Id.	Pescopennataro	O	—	117
Id.	San Pietro Avellana	O	—	13
Roma	Castelnuovo di Porto	O	1	—
Id.	Roma	O	—	1
Salerno	Sicignano degli Alb.	O	1	—
Terni	Ferentillo	O	1	—
Id.	Terni	O	1	—
Viterbo	Tuscania	O	—	1
			10	135
	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre.			
Agrigento	Bivona	O	1	—
Roma	Roma	O	—	1
			1	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Aborto epizootico.			
Ancona	Filottrano	B	—	1
Id.	Numana	B	—	2
Id.	Ostra Vetere	B	—	1
Id.	Senigallia	B	—	5
Bologna	Malalbergo	B	2	—
Id.	Crevalcore	B	1	—
Id.	Crespellano	O	1	—
Id.	Argelato	O	1	—
Cremona	Corte de' Frati	O	—	3
Id.	Pieve d'Olmi	O	—	2
Id.	Stagno Lombardo	O	—	2
Ferrara	Migliarino	B	—	1
Firenze	Pontassieve	B	—	1
Forlì	Cesena	B	1	—
Gorizia	Piezzo	B	2	—
Livorno	Cecina	B	1	—
Id.	Collesalvetti	B	1	—
Lucca	Viareggio	B	1	—
Modena	Carpi	B	—	8
Id.	Novi di Modena	B	—	3
Id.	Soliera	B	—	1
Novara	Calasca Castiglione	B	10	—
Id.	Cannobio	B	4	—
Id.	Casalvolone	B	1	—
Id.	Macugnaga	B	2	—
Id.	Novara	B	1	—
Id.	Vanzone San Carlo	B	4	—
Parma	Noceto	B	1	—
Pistoia	Tizzana	B	—	1
Roma	Roma	B	5	1
Rovigo	Crespano	B	1	—
Trento	Livo	B	—	1
Treviso	Godega Sant'Urbano	B	1	—
Udine	Pasiano di Pordenone	B	1	—
Id.	Vito d'Asio	B	1	—
Venezia	Cavarzere	B	1	—
Id.	Chioggia	B	3	—
Id.	Cona	B	3	—
Id.	Portogruaro	B	1	—
Id.	S. Michele al Tagl.	B	1	—
Vercelli	Buronzo	B	—	1
Vicenza	Asiago	B	—	1
			52	35
	Tubercolosi bovina.			
Bari	Andria	B	2	—
Id	Terlizzi	B	1	—
Modena	Formigine	B	—	1
Id.	Modena	B	—	2
Roma	Civitavecchia	B	—	1
Viterbo	Viterbo	B	—	1
			3	5
	Diarrea dei vitelli.			
Forlì	Bertinoro	B	—	1
Trento	Lomaso	B	—	1
			—	2
	Influenza del cavallo.			
Sassari	Sennori	E	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Difterite aviaria.			
Firenze	Borgo San Lorenzo	P	1	—
Id.	Scarperia	P	1	—
Frosinone	Sora	P	—	1
Pistoia	Pistoia	P	1	—
Pola	Canfanaro	P	—	1
			3	2
	Colera dei polli.			
Ancona	Fabriano	P	—	1
Cremona	Cremona	P	—	1
Padova	Padova	P	1	—
Id.	Ponte San Nicolò	P	—	1
Id.	Saccolongo	P	—	1
Id.	Saonara	P	1	—
Id.	Selvazzano	P	1	—
Id.	Veggiano	P	—	1
Udine	Bicinicco	P	—	1
Id.	Codroipo	P	—	1
Id.	Coseano	P	—	3
Id.	Latisana	P	—	1
Id.	Palmanova	P		1
Id.	Rive di Arcano	P	—	5
Id.	S. Maria la Longa	P	1	—
Id.	Trivignano	P	1	—
			5	17
	Barbone bufalino			
Salerno	Eboli	Bf	—	2

RIEPILOGO
dal 1° al 15 novembre 1936-XV - N. 21.

N. d'ordine	MALATTIE	Numero delle provincie	Numero dei comuni	Numero delle località
		con casi di malattia		
1	Carbonchio ematico	18	29	34
2	Carbonchio sintomatico	4	5	12
3	Afta epizootica	19	62	241
4	Mal rossino dei suini	13	32	42
5	Peste e setticimia dei suini	24	44	119
6	Morva	2	2	3
7	Farcino criptococcico	9	25	54
8	Rabbia	1	5	10
9	Rogna	6	11	145
10	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	2	2	2
11	Aborto epizootico	21	52	87
12	Tubercolosi bovina	4	6	8
13	Diarrea dei vitelli	2	2	2
14	Influenza del cavallo	1	1	1
15	Difterite aviaria	4	5	5
16	Colera dei polli	4	16	22
17	Barbone bufalino	1	1	2

B bovina; Bf bufalina; O ovina; Cap caprina; S suina; E equina; P pollame; Can canina; (a) i dati si riferiscono alla settimana precedente.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' PUBBLICA

Bollettino bimensile del bestiame n. 22 dal 16 al 30 novembre 1936 - Anno XV

Carbonchio ematico.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Asti	Tonco	B	—	1
Avellino	S. Martino Valle Cand	B	—	1
Id.	Quindici	B	—	1
Bari	Altamura	B	—	1
Campobasso	Guglionesi	B	—	1
Id.	Pietracatella	B	1	—
Id.	Venafro	B	1	—
Catania	Giarre	B	—	1
Cosenza	Albidona	Cap	—	1
Id.	Rossano	B	1	—
Id.	San Marco Argentano	B	1	—
Ferrara	Bondeno	B	—	1
Fiume	Elsane	B	—	1
Foggia	Ortanova	B	—	1
Id.	Cerignola	E	—	1
Id.	Foggia	B	—	1
Lecce	Squinzano	O	—	3
Potenza	Acerenza	E	—	1
Id.	Corleto Perticara	O Cap	—	1
Id.	San Chirico Raparo	O	—	1
Reggio di Calabria	Condofuri	B	—	1
Id.	Montebello Jonico	B	—	1
Salerno	Cava dei Tirreni	B	—	1
Id.	Pagani	B	—	1
Sassari	Mores	O	—	1
Terni	Calvi dell'Umbria	B	—	1
Torino	Nichelino	B	—	1
Id.	Vigone	B	—	1
			4	26

Afta epizootica.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Alessandria	Alessandria	B	—	1
Aquila degli Abruzzi	Castellafiume	O	1	—
Id.	Ortona dei Marsi	B	4	—
Id.	Trasacco	B	4	—
Arezzo	Lubbiano	O	1	—
Asti	Asti	B	4	—
Bergamo	Sovere	B	—	1
Id.	Urgnano	B	—	2
Bolzano	Lasa	B	—	1
Id.	Naturno	B	—	1
Id.	Prato allo Stelvio	B	—	1
Id.	Silandro	B	1	—
Brescia	Adro	B	—	2
Id.	Castegnato	B	—	1
Id.	Desenzano del Garda	B	—	1
Id.	Lonato	B	—	2
Id.	Pedergnaga Oriano	B	1	—
Id.	Travagliato	B	1	—
Campobasso	Boiano	B	—	5
Id.	Capracotta	B	24	—
Id.	Filignano	B	11	—
Id.	Gallo Mortese	B	—	1
Id.	Palata	B	—	1
Segue: Afta epizootica.				
Campobasso	Ripabottoni	B	3	—
Id.	Roccasicura	B	1	—
Id.	Sant'Elia a Pianisi	B	2	—
Id.	San Pietro Avellana	B	6	1
Chieti	Roio del Sangro	BS	1	—
Cremona	Grontardo	B	1	1
Id.	Paderno Ossolaro	B	—	1
Id.	Rivolta d'Adda	B	—	1
Cuneo	Verzuolo	B	—	1
Foggia	Cerignola	O	1	—
Id.	Ortanova	O	1	—
Id.	Foggia	O	5	—
Id.	Ascoli Satriano	O	3	—
Id.	Sansevero	O	4	—
Id.	Troia	O	1	—
Id.	Biccari	O	1	—
Id.	Manfredonia	O	4	—
Id.	Lesina	OB	2	—
Id.	Lucera	O	6	—
Novara	Galliate	B	1	—
Pavia	Villanterio	B	1	—
Piacenza	Castelvetro	B	—	1
Pistoia	Ponte Buggianese	B	—	1
Ravenna	Alfonsine	B	1	—
Roma	Roma	B	7	3
Rieti	Magliano	B	1	—
Id.	Rieti	B	1	—
Id.	Salisano	B	2	—
Salerno	Eboli	B	2	—
Terni	Baschi	B	1	—
Id.	Ficulle	B	1	—
Id.	Monteleone d'Orvieto	B	1	—
Id.	Orvieto	B	1	—
Id.	Fabro	B	1	—
Id.	Parrano	B	1	—
Torino	Cantoira	B	—	1
Id.	Fenestrelle	B	5	—
Trento	Ossona	B	2	1
Id.	Peio	B	3	—
			126	32

Malrossino dei suini.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Aquila degli Abruzzi	Prezza	S	1	1
Belluno	Belluno	S	—	1
Id.	Santo Stefano	S	—	1
Campobasso	Guglionesi	S	—	1
Id.	Montefalcone nel San.	S	1	—
Id.	S. Felice del Littorio	S	1	—
Chieti	Miglianico	S	1	—
Cosenza	Amantea	S	1	—
Id.	Bisignano	S	1	—
Id.	Cleto	S	1	—
Fiume	Fiume	S	—	1
Foggia	Faeto	S	1	—
Gorizia	Gorizia	S	1	—
Padova	Albano Terme	S	—	1
Id.	Carceri	S	1	—
Id.	Cervarese Santa Croce	S	3	—
Id.	Mestrino	S	—	1
Id.	Rovolon	S	1	—
Id.	Teolo	S	1	1
Parma	Noceto	S	1	—
Pavia	Cava Manara	S	—	1
Pola	Rovigno	S	—	1
Ravenna	Bagnacavallo	S	—	1
Id.	Ravenna	S	2	2
Salerno	Romagnano al Monte	S	1	—

Segue: *Malrossino dei suini.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Teramo	Teramo	S	—	1
Udine	Codroipo	S	—	2
Id.	Digerano	S	1	—
Id.	Flaibano	S	—	1
Id.	Gemona	S	—	1
Id.	Santa Maria Longa	S	—	1
Id.	Spilimbergo	S	—	1
Verona	Bovolone	S	—	1
			20	21

Peste e setticemia dei suini.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Ancona	San Marcello	S	—	1
Arezzo	Arezzo	S	21	—
Id.	Bucine	S	2	—
Id.	Cortona	S	5	—
Id.	Foiano della Chiana	S	1	—
Id.	Lucignano	S	2	—
Id.	Montevarchi	S	2	—
Bologna	Molinella	S	2	—
Catanzaro	Zagarise	S	—	1
Fiume	Fiume	S	—	1
Foggia	Cagnano Varano	S	1	—
Forlì	Bertinoro	S	1	—
Frosinone	Pontevorco	S	—	2
Gorizia	Sambasso	S	—	1
Id.	Vipacco	S	1	—
Grosseto	Grosseto	S	—	1
Modena	Castelfranco Emilia	S	—	1
Id.	Novi di Modena	S	—	1
Id.	San Cesario	S	—	1
Padova	Carmignano di Brenta	S	1	—
Id.	Selvazzano	S	—	1
Pesaro	Fano	S	—	1
Id.	S. Lorenzo in Campo	S	—	2
Reggio di Calabria	Reggio di Calabria	S	12	—
Sassari	Siligo	S	—	1
Siena	Poggibonsi	S	1	—
Id.	Sinalunga	S	1	—
Teramo	Controguerra	S	—	3
Torino	Torino	S	—	1
Trento	Terragnolo	S	—	2
Treviso	Casier	S	1	—
Udine	Spilimbergo	S	—	1
Venezia	Sant'Annone Veneto	S	1	—
Id.	Pramaggiore	S	1	—
Verona	Mezzecane	S	—	1
Id.	Ronca	S	—	1
Vicenza	Lonigo	S	—	1
			56	25

Morva.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Alessandria	Aqui	E	1	—
Genova	Genova	E	1	—
Roma	Roma	E	—	1
			2	1

Farcino criptococcico.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Agrigento	Aragona	E	—	1
Id.	Raffadali	E	3	—
Avellino	Avellino	E	1	—
Id.	Serino	E	1	—
Bari	Andria	E	3	—
Id.	Bisceglie	E	1	—
Id.	Terlizzi	E	—	1
Caltanissetta	Campofranco	E	—	1
Catania	Caltagirone	E	2	—
Imperia	Ventimiglia	E	1	—
Salerno	Albanella	E	—	1
Id.	Angri	E	1	—
Id.	Battipaglia	E	—	1
Id.	Campagna	E	—	1
Id.	Capaccio	E	1	—
Id.	Cava dei Tirreni	E	1	—
Id.	Fisciano	E	—	2
Id.	Giffoni Valle Piana	E	—	1
Id.	Montecorvino Rovella	E	1	—
Id.	Nocera Inferiore	E	1	—
Id.	San Marzano sul Sar.	E	1	1
Id.	San Severino Rota	E	1	—
Id.	Sarno	E	—	2
Id.	Serre	E	1	—
			20	12

Rabbia.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Ancona	Ancona	Can	—	3
Id.	Jesi	Can	—	2
Treviso	Fregona	Can	—	1
Trieste	Trieste	Gat	—	1
			—	7

Rogna.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Ancona	Numana	S	—	1
Aquila	San Demetrio	O	1	—
Campobasso	Baranello	E	4	—
Id.	Guglionesi	O	2	—
Id.	Pescopennataro	O	117	—
Id.	San Pietro Avellana	O	13	—
Foggia	Deliceto	O	—	1
Roma	Roma	O	1	2
Rieti	Labro	O	1	—
Id.	Leonessa	O	14	—
Salerno	Sicignano degli Alb.	O	1	3
Terni	Ferentillo	O	1	—
Id.	Terni	O	1	—
Viterbo	Tuscania	O	1	—
			157	7

Agalassia contaggiosa delle pecore e delle capre.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Agrigento	Bivona	O	1	—
Potenza	Grumento Nova	Cap	—	1
Roma	Roma	O	1	1
			2	2

Aborto epizootico.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Alessandria	Tortona	B	—	2
Ancona	Fabriano	B	—	5
Id.	Sassoferrato	B	—	3
Ascoli Piceno	Fermo	O	1	—
Belluno	Seren del Grappa	B	—	1
Bologna	Malalbergo	B	1	—
Id.	Crevalcore	B	1	1
Id.	Crespellano	B	1	—
Id.	Argelato	B	1	—
Bolzano	San Leonardo	B	—	1
Cremona	Corte de' Frati	B	3	—
Id.	Pieve d'Olmi	B	2	—
Id.	Stagno Lombardo	B	2	—
Ferrara	Migliarino	B	—	1
Firenze	Pontassieve	B	1	1
Forlì	Cesena	B	1	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: Aborto epizootico.			
Imperia	Diano Marina	B	1	—
Massa Carrara	Licciana	B	—	1
Milano	Lainate	B	—	1
Modena	Savignano	B	—	1
Novara	Calasca Castiglio	B	8	—
Id.	Casalvolone	B	1	1
Id.	Macugnaga	B	2	—
Id.	Vanzone San Carlo	B	4	—
Parma	San Lazzaro Parmen.	B	—	1
Pistoia	Tizzana	B	1	—
Reggio nell'Emilia	Novellara	B	—	2
Id.	Rio Saliceto	B	—	2
Roma	Roma	B	6	—
Rovigo	Crespino	B	1	—
Id.	Loreo	B	—	1
Trento	Livio	B	1	—
Treviso	Valdobbiadene	B	—	1
Udine	Aquileia	B	—	1
Id.	Prata di Pordenone	B	1	—
Venezia	Cavarzere	B	1	—
Id.	Chioggia	B	3	—
Id.	Cora	B	3	—
Id.	Portogruaro	B	1	—
Id.	S. Michele al Tagliam.	B	1	—
Vicenza	Costabissara	B	—	1
Id.	Vicenza	B	—	1
			20	21
	Tubercolosi bovina.			
Bari	Andria	B	2	—
Id.	Terlizzi	B	1	—
Lucca	Borgo a Mozzano	B	—	1
Massa Carrara	Carrara	B	—	3
Id.	Massa	B	—	1
Modena	Formiggine	B	—	3
Roma	Roma	B	—	2
Treviso	Salgareda	B	—	7
			3	17
	Diarrea dei vitelli.			
Rovigo	Loreo	B	—	1
			—	1
	Influenza del cavallo.			
Imperia	Chiusanigo	E	1	—
			1	—
	Difterite aviaria.			
Firenze	Pontassieve	P	1	1
Id.	Firenze	P	—	1
Imperia	San Remo	P	—	4
Novara	Novara	P	2	1
			3	7
	Colera dei polli.			
Ascoli Piceno	Venarotta	P	—	1
Cremona	Cremona	P	1	—
Padova	Ponte San Nicolò	P	1	—
Id.	Saccolongo	P	1	—
Id.	Veggiano	P	1	—
Udine	Bicinicco	P	—	2
Id.	Codroipo	P	—	1
Id.	Santa Maria la Longa	P	—	1
Id.	Riva di Arcano	P	—	7
Id.	Varmo	P	—	5
			4	17
	Setticemia Emorragica dei bovini			
Cuneo	Belvedere Langhe	B	—	1
Pesaro	Piandimeleto	B	—	1
			—	2
	Barbone bufalino			
Salerno	Eboli	B	—	2
			—	2

RIEPILOGO

dal 16 novembre al 30 detto 1936-XV - N. 22.

N. d'ordine	MALATTIE	Numero delle provincie (con casi di malattia)	Numero dei comuni (con casi di malattia)	Numero delle località (con casi di malattia)
1	Carbonchio ematico	16	28	30
2	Afta epizootica	23	62	158
3	Malrossino dei suini	13	33	41
4	Peste e setticemia dei suini	24	37	81
5	Morva	3	3	3
6	Farcino criptococcico	7	24	32
7	Rabbia	3	4	7
8	Rogna	9	14	164
9	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	3	3	4
10	Aborto epizootico	14	23	41
11	Tubercolosi bovina	6	8	20
12	Diarrea dei vitelli	1	1	1
13	Influenza del cavallo	1	1	1
14	Difterite aviaria	3	4	10
15	Colera dei polli	4	10	21
16	Setticimia e emorragica dei bovini	2	2	2
17	Barbone bufalino	1	1	2

B. bovina, Buf. bufalina; O, ovina; Cap. caprina; S. suina; E. equina P. pollame; Can, canina; Fl, felina. (1) I dati si riferiscono alla quindicina precedente.

CONCORSI

MINISTERO DELLA GUERRA

Concorsi a posti di vice ragioniere d'artiglieria e di vice ragioniere geometra.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti, approvato con R. decreto 23 febbraio 1928-VI, n. 327;

Visto il R. decreto 27 aprile 1931-IX, n. 985, concernente la revisione dei ruoli organici dei personali civili dell'Amministrazione della guerra;

Viste le leggi 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche Amministrazioni, e 24 marzo 1930-VIII, n. 454, che estende agli invalidi per la causa nazionale le disposizioni concernenti la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

Visto il R. decreto 3 gennaio 1926-IV, n. 48, contenente disposizioni a favore del personale ex combattente delle Amministrazioni dello Stato;

Viste le leggi 26 luglio 1929-VII, n. 1397, concernente la istituzione dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra, e 12 giugno 1931-IX, n. 777, che estende agli orfani dei caduti per la causa nazionale le provvidenze emanate in favore degli orfani di guerra;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XI, n. 1706, concernente provvedimenti a favore dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè per gli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, concernente la estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti di caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale delle disposizioni a favore degli orfani di guerra e degli orfani o congiunti di caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227, concernente l'elevazione del limite di età per l'ammissione agli impieghi;

Vista la legge 28 dicembre 1933-XII, n. 1858, sui requisiti militari per l'ammissione ai concorsi ad impieghi civili nell'Amministrazione militare;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Capo del Governo del 3 ottobre 1936-XIV, concernente l'autorizzazione all'espletamento dei concorsi durante l'anno 1937-XV;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti concorsi per esami ai sottoindicati posti nei ruoli del personale civile dell'Amministrazione militare:

a) vice ragioniere d'artiglieria (grado 11°, gruppo *B*), posti n. 14;

b) vice ragioniere geometra (grado 11°, gruppo *B*), posti n. 7.

Art. 2.

Ai concorsi suddetti possono prendere parte coloro che sono muniti di uno dei titoli di studio indicati nel successivo art. 4 che, alla data del presente decreto, abbiano compiuto l'età di anni 18 e non sorpassata quella di anni 30.

Per gli aspiranti, però, che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, o che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, il limite massimo di età è elevato a 35 anni, e per gli invalidi di guerra, gli invalidi per la causa nazionale, gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, i decorati al valor militare ed i promossi di grado militare per merito di guerra, ad anni 39.

Per coloro che risultino regolarmente inscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, il detto limite massimo è elevato di quattro anni. Tale beneficio non si cumula con quello previsto dall'art. 3 del decreto 17 dicembre 1932-XI del Capo del Governo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 dicembre 1932-XI, ma è concesso in aggiunta a quello eventualmente spettante ai candidati a termine del secondo comma del presente articolo.

Nessun limite di età si applica per coloro che, alla data del presente decreto, già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo.

Per l'ammissione al concorso è necessario che gli aspiranti, oltre al possesso degli altri requisiti prescritti, siano stati dichiarati abili al servizio militare, abbiano prestato servizio ed abbiano raggiunto il grado di ufficiale di complemento.

Dal predetto concorso sono escluse le donne.

Art. 3.

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte su carta bollata da L. 6 e corredate dei documenti indicati al successivo art. 4, dovranno pervenire al Ministero della guerra (Direzione generale personali civili e affari generali - Divisione personali civili), entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

1° il loro preciso recapito;

2° i documenti annessi alle domande.

Il Ministro può negare, con provvedimento non motivato ed insindacabile, l'ammissione al concorso.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1° titolo di studio:

a) diploma originale (o copia del medesimo autenticata dal notaio) di abilitazione tecnica in commercio e ragioneria; o diploma di abilitazione rilasciato da un Regio istituto commerciale; oppure licenza di Istituto tecnico (sezione commerciale-ragioneria) conseguita secondo il precedente ordinamento scolastico, oppure licenza liceale, per gli aspiranti ai posti di vice ragioniere d'artiglieria;

b) diploma di abilitazione del corso superiore d'istituto tecnico (di qualsiasi sezione); o licenza d'istituto tecnico (di qualsiasi sezione) conseguita secondo il precedente ordinamento scolastico; oppure licenza liceale, per gli aspiranti ai posti di vice ragioniere geometra del genio militare;

2° estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 8, debitamente legalizzato;

3° certificato su carta da bollo da L. 4, debitamente legalizzato, dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4° certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 12, debitamente legalizzato;

5° certificato di buona condotta morale, civile e politica, rilasciato, su carta da bollo da L. 4, dal podestà del Comune di abituale residenza del concorrente, e vidimato dal prefetto;

6° certificato rilasciato su carta da bollo da L. 4 dal competente segretario federale dei Fasci di combattimento, attestante l'appartenenza del concorrente ai Fasci stessi, o ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci giovanili.

Da tale certificato deve risultare l'anno, il mese ed il giorno dell'iscrizione.

Per coloro che siano inscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato stesso, da rilasciarsi personalmente dal segretario federale, deve, inoltre, contenere l'attestazione che l'iscrizione di cui trattasi continua ed è stata ininterrotta, ed essere vistato da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista, o da chi ne faccia le veci.

Per gli italiani non regnicoli è richiesta l'iscrizione ai Fasci all'estero, e il relativo certificato, redatto in carta da bollo da L. 4, deve essere rilasciato e firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato, ovvero dal segretario generale dei Fasci all'estero, o anche rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero e firmato dal segretario generale o da uno degli ispettori centrali dei Fasci all'estero. Nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito in epoca anteriore al 28 ottobre 1922, detti certificati debbono essere sottoposti alla rati-

fica di S. E. il Segretario del Partito o del Segretario amministrativo o di uno dei Vice-segretari del P.N.F.

I certificati di appartenenza al Partito Nazionale Fascista dei cittadini sanmarinesi, residenti nel territorio della Repubblica di S. Marino, dovranno essere firmati dal segretario del Partito Fascista Sanmarinese e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri sanmarinese; quelli rilasciati a cittadini sanmarinesi residenti nel Regno saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza. Invece i certificati di iscrizione ai Fasci di combattimento prima della Marcia su Roma, rilasciati, secondo il caso, dal segretario del Partito Fascista Sanmarinese o dai segretari federali del Regno, dovranno avere il visto di ratifica di S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista o di uno dei Vice-segretari.

Sono dispensati dal produrre tale certificato i mutilati ed invalidi di guerra, nonchè gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale;

7° certificato medico rilasciato, su carta da bollo da L. 4, da un ufficiale medico in servizio nelle Forze armate dello Stato, o dal dirigente i servizi sanitari di un ente delle dette Forze armate, comprovante che il concorrente è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio. La firma dell'ufficiale medico e del dirigente il servizio sanitario che ha rilasciato il certificato deve essere autenticata dall'autorità militare da cui essi dipendono.

Sono dispensati dal produrre tale certificato gli invalidi di guerra, di cui agli articoli 1 e 2 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, gli invalidi per la causa nazionale, di cui all'articolo unico della legge 24 marzo 1930-VIII, n. 454, nonchè gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, di cui al R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111.

Detti invalidi, però, a norma dell'art. 30 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, verranno sottoposti a visita sanitaria, presso un ospedale militare, da uno speciale collegio medico, a far parte del quale sarà invitato un sanitario delegato dall'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

8° copia dello stato di servizio militare, con l'annotazione, per gli aspiranti ex combattenti o invalidi di guerra, delle benemerenze di guerra.

Gli invalidi di guerra o per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, dovranno, agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312, dimostrare tale loro qualità mediante la esibizione del decreto di concessione della relativa pensione.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale e i figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 4, comprovante tale loro qualità, da rilasciarsi dal podestà del Comune di loro abituale residenza e debitamente legalizzato;

9° copia dello stato matricolare (servizi civili) per i concorrenti che siano già impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato;

10° stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal podestà del Comune di abituale residenza del concorrente, e debitamente legalizzato. Tale documento deve essere esibito soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

11° fotografia di data recente con la firma del concorrente, debitamente autenticata in conformità della legge sul bollo, a meno che il concorrente stesso sia provvisto di libretto ferroviario.

Per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma, non è richiesta la legalizzazione della firma.

I certificati di cittadinanza italiana, generale del casellario giudiziario e di buona condotta, dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto. Sono dispensati dal produrre detti tre certificati i concorrenti che siano impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato. Ne sono parimenti dispensati i concorrenti che siano ufficiali in servizio permanente effettivo delle Forze armate dello Stato (Regio esercito, Regia marina, Regia aeronautica, Regia guardia di finanza e Milizia volontaria per la sicurezza nazionale), nel qual caso, però, i concorrenti stessi dovranno allegare alla domanda copia dello stato di servizio militare o altra attestazione dell'autorità militare da cui dipendono, dalla quale attestazione risulti la loro qualità di ufficiali in servizio permanente effettivo.

Il certificato di appartenenza ai Fasci di combattimento, il certificato medico, lo stato di famiglia e lo stato matricolare (servizi civili), dovranno essere di data non anteriore a quella del presente decreto.

Le domande, che, entro il termine sopra fissato, non perverranno a questo Ministero, corredate da tutti indistintamente i documenti richiesti, non saranno prese in considerazione.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato, ad eccezione del titolo di studio originale.

Art. 5.

Con successivo decreto Ministeriale sarà provveduto alla costituzione delle Commissioni esaminatrici e verranno pure designati i funzionari incaricati di esercitare le funzioni di segretario.

Art. 6.

Gli esami, che avranno luogo in Roma, consisteranno nelle prove scritte ed orali, di cui ai programmi annessi al presente decreto.

I giorni in cui avranno inizio gli esami saranno comunicati agli interessati con lettera raccomandata.

Art. 7.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento delle prove scritte saranno osservate le disposizioni degli articoli 35, 36 e 37 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Art. 8.

Per essere ammessi alla prova orale occorre aver riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Le graduatorie dei dichiarati idonei saranno formate secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di punti saranno osservate le precedenze stabilite dall'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, integrato dal R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, e dal R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172.

Art. 9.

Nel conferimento dei posti messi a concorso, saranno osservate le disposizioni contenute:

a) nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, nella legge 24 marzo 1930-VIII, n. 4[illegible], e nell'art. 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, rispettivamente a favore degli invalidi di guerra, degli invalidi per la causa nazionale, e degli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale;

b) nell'art. 20 del R. decreto 8 maggio 1924-II, n. 843, negli articoli 7 e 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, e nell'articolo unico del R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18, e di coloro che hanno partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV;

c) nell'art. 56 della legge 26 luglio 1929-VII, n. 1397, nell'art. 1 della legge 12 giugno 1931-IX, n. 777, e negli articoli 2 e 3 del Regio decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, rispettivamente a favore degli orfani dei caduti in guerra, degli orfani dei caduti per la causa nazionale e degli orfani dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale;

d) dell'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XI, n. 1706, a favore di coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922.

Art. 10.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e decide in via definitiva sulle eventuali contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti.

Le graduatorie dei candidati dichiarati idonei, da approvarsi con decreto Ministeriale, saranno pubblicate nel Giornale militare ufficiale.

Art. 11.

I vincitori dei concorsi saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11° del gruppo *B*.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento fossero invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati, senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 12.

Ai vincitori dei concorsi assunti in prova, a termine dell'articolo precedente, sarà corrisposto, durante il periodo di prova, a senso del decreto 2 luglio 1929-VII del Ministro per le finanze, l'assegno mensile di L. 700 lorde, oltre, se vi abbiano diritto, l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929-VII, n. 1047.

Tali assegni sono sottoposti alle riduzioni di cui al R. decreto-legge 20 novembre 1930-VIII, n. 1491, convertito nella legge 6 gennaio 1931-VIII, n. 18, e al R. decreto-legge 14 aprile 1934-XII, n. 561, convertito in legge con la legge 14 giugno 1934-XII, n. 1038, ed all'aumento di cui al R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1719.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 11 dicembre 1936 - Anno XV

p. Il Ministro: PARIANI.

ALLEGATO N. 1.

PROGRAMMA PER GLI ESAMI DI CONCORSO
ai posti di vice-ragioniere d'artiglieria.

PROVE SCRITTE.

I. — Componimento italiano.

II. — Ragioneria (generale ed applicata):

a) le aziende e loro classificazione; il patrimonio e relativi elementi; funzioni di gestione: organi amministrativi ed ordinamento degli uffici;

b) le funzioni di controllo;

c) il controllo antecedente: gli inventari, suoi fini e specie: ricerca, classificazione, descrizione e valutazione degli elementi patrimoniali, rettificazione e rinnovazione degli inventari;

d) i preventivi, fini, oggetti e specie diverse, fissazione e classificazione delle previsioni e loro approvazione, variazioni e rinnovazioni dei preventivi;

e) il controllo concomitante e la costruzione dei fatti amministrativi, la vigilanza, l'opposizione di interessi; l'uso di documenti e di mezzi automatici;

f) il controllo susseguente; le registrazioni, varie specie di scritture: i conti; le scritture elementari; i sistemi di scrittura; i metodi di registrazione; la scrittura semplice; la partita doppia, il giornale mastro, altri metodi; la resa dei conti; varie specie di rendiconti; rendiconto patrimoniale, economico e finanziario; rendiconti degli agenti; presentazione, pubblicazione, revisione ed approvazione dei rendiconti;

g) contabilità speciale d'officina per i lavori e valutazione manufatti.

III. — Aritmetica finanziaria:

a) Misure italiane e straniere. Ragguaglio e riduzione di misure diverse. Monete italiane e straniere. Riduzione di monete straniere in nazionali e viceversa. Arbitraggi mercantili.

b) Interesse semplice. Sconto commerciale e razionale. Calcoli relativi.

c) Medie e adeguati. Miscugli. Riparti semplici e composti, diretti e inversi.

d) Cambio. Operazioni di cambio diretto e indiretto. Arbitraggi bancari.

e) Conti correnti, semplici, ad interessi e metodi per il relativo assestamento.

f) Interesse e sconto composto. Applicazione delle formule relative.

g) Annualità di ammortamento e di capitalizzazione, anticipate e posticipate. Ammortamenti protratti.

IV. — Elementi di diritto e di economia politica:

a) Diritto amministrativo. Fonti. Atti amministrativi. Responsabilità della pubblica amministrazione. Amministrazione centrale dello Stato. Organi consultivi e di riscontro. Amministrazione locale dello Stato. Enti autarchici territoriali. Enti autarchici istituzionali. La difesa contro gli atti della pubblica amministrazione.

b) Economia politica. Scuole economiche. Concetto di valore economico. Fattori della produzione. Organizzazione della produzione. Scambi. Politica economica. Credito e banche.

c) Diritto civile. Domicilio civile e residenza. Beni immobili. Proprietà e possesso. Forma ed effetti delle donazioni. Obbligazioni e contratti in genere. Vendita, permuta. Locazione delle opere. Mandato. Transazione. Deposito. Fideiussione. Prescrizione.

d) Diritto commerciale. Atti di commercio. Commercianti. Libri di commercio. Obbligazioni commerciali. Vendita. Società ed associazioni commerciali. Institori e rappresentanti. Contratto di trasporto. Avarie e contribuzioni. Fallimento. Prescrizione commerciale.

e) Diritto corporativo. Elementi di dottrina e di legislazione.

NB. — La durata delle prove scritte è fissata in sei ore.

PROVA ORALE.

Verterà su tutto il programma stabilito per le prove scritte e sulla legge e sul regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, nonchè sugli elementi generali di statistica di cui ai seguenti argomenti:

Statistica teorica.

Generalità. La funzione del procedimento induttivo nell'indagine scientifica. Concetto di statistica.

I dati statistici. La rilevazione e lo spoglio. Organi preposti alle rilevazioni statistiche: organi centrali e organi periferici; l'Istituto Centrale di Statistica. Il dato statistico. Le tabelle statistiche. Valutazione critica dei dati. Errori, loro scoperta ed eliminazione. L'impiego di macchine nello spoglio e nell'elaborazione dei dati.

I metodi statistici. La metodologia statistica. L'espressione numerica e i metodi matematici nella statistica. La comparabilità dei dati. Confronti fra dati effettivi e confronti fra dati ridotti con procedimenti semplificativi: la comparabilità ottenuta mediante i rapporti, le medie, le rappresentazioni grafiche, ecc.

Le leggi statistiche. La regolarità dei fenomeni statistici. Cenni sul principio di probabilità. Legge dei grandi numeri.

Statistica applicata.

A) Statistiche della popolazione e demografia.

Stato e movimento della popolazione con particolare riguardo all'Italia: Censimenti e classificazioni che ne derivano. Densità della popolazione. Statistica dei matrimoni, delle nascite e delle morti, statistica dei movimenti migratori interni ed esterni. Quozienti generici sul movimento naturale (nuzialità, natalità, mortalità) e del movimento sociale della popolazione. Cenni sui quozienti specifici, Cenno sulle tavole di sopravvivenza e di mortalità e sul loro impiego.

Denatalità, sviluppo della popolazione e politica mussoliniana della popolazione. Urbanesimo.

B) Statistiche economiche.

Le principali statistiche della vita economica nazionale, con particolare riguardo all'Italia: *a*) censimenti industriali e agricoli; *b*) produzione, scambi, moneta, risparmio, salari, prezzi.

Cenni sui numeri indici dei prezzi e del costo della vita.

p. Il Ministro: PARIANI.

ALLEGATO N. 2.

PROGRAMMA PER GLI ESAMI DI CONCORSO
ai posti di vice ragioniere geometra del genio militare.

PROVE SCRITTE E GRAFICHE.

I. — Componimento di italiano.

I candidati svolgeranno un tema di cultura generale.

Nel voto sarà tenuto conto della spontaneità e della chiarezza dello stile, dell'ortografia e della proprietà della lingua.

II. — Prova grafica di disegno architettonico.

Il tema consisterà nello studio del progetto e nella formazione di sezioni di un determinato edificio di uso militare di cui sono conosciute le piante dei vari piani e le altezze.

Nello studio del prospetto il candidato dovrà dare prova di sapere applicare all'edificio una conveniente decorazione architettonica.

III. — Prova grafica di disegno topografico.

Segni convenzionali; formazione delle scale; esecuzione di disegno a penna ed a matita; copia e riduzione di disegni.

IV. — Prova scritta di estimo.

Il tema consisterà nella stima di uno o più appezzamenti di terreno a coltura ordinaria, di cui saranno dati gli elementi necessari perchè i candidati possano procedere con metodo razionale alle occorrenti valutazioni.

E' permesso ai candidati di consultare soltanto manuali tecnici non speciali per l'estimo (ad esempio il Colombo, il Marzocchi, ecc.) nonchè l'uso delle tavole logaritmiche.

NB. — La durata delle prove scritte e grafiche è fissata in sei ore.

PROVA ORALE.

a) Matematica. Estimo. Topografia. Costruzioni.

Le interrogazioni saranno basate sui programmi di cui al vigente R. decreto 31 dicembre 1925, n. 2473 (*Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 25 gennaio 1926) relativi agli esami di abilitazione per i provenienti dalla sezione di agrimensura dei Regi istituti tecnici con particolare riferimento alle applicazioni del Genio militare.

b) Nozioni di contabilità generale dello Stato.

Demanio pubblico e patrimonio dello Stato. Beni patrimoniali dello Stato. Norme generali che regolano l'amministrazione dei beni immobili patrimoniali e dei beni mobili. Contratti. Dei capitolati di oneri. Procedimenti per gli incanti, le licitazioni e le trattative private. Bilancio di previsione; assestamento del bilancio e rendiconto generale consuntivo. Norme generali. Agenti dell'Amministrazione che maneggiano valori dello Stato e rendiconto dei conti giudiziari. Norme generali. Entrate e spese dello Stato. Norme generali.

c) Elementi generali di statistica (vedasi programma degli esami di concorso a posti di vice ragioniere d'artiglieria).

(230) *p. Il Ministro*: PARIANI.

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.